



COMUNE DI AMATRICE
PROVINCIA DI RIETI
SETTORE I - AFFARI GENERALI - SEGRETERIA

COPIA

Registro Generale n. 1264

DETERMINAZIONE N. 143 DEL 16-12-2020

Oggetto: Patrocinio legale indiretto dell'Ente a ex dipendente del Comune - Impegno di spesa e liquidazione. RGNR 373/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29.04.2020 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUPS) 2020 – 2022;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 29.04.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020 - 2022 ed i relativi allegati;

VISTO il Decreto Sindacale n. 11 del 02.03.2020 con il quale viene assegnato l'incarico di direzione del Settore I – Affari Generali alla Dott.ssa De Alfieri Manuela;

PREMESSO che con nota acquisita al protocollo dell'Ente n. 10358 del 03.07.2020 ad oggetto: “*Proc. Pen. 373/2012 R.G.N.R. – Trasmissione sentenza di assoluzione e richiesta rimborso spese legali*” la ex dipendente V. C. ha richiesto di poter usufruire del patrocinio legale indiretto per fatti occorsi in servizio ed ha contestualmente allegato la Sentenza Trib. Pen. Rieti n. 172/2020 di assoluzione perché i fatti non costituiscono reato e preavviso di parcella dell'Avv. Mariella Cari, allegando le fatture quietanzate per le quali chiede rimborso;

RICHIAMATO il disposto dell'art. 28 del C.C.N.L. Comparto Regioni ed Autonomie Locali del 14.09.2000, che espressamente prevede quanto segue: “*1. L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. 2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio*”;

CONSIDERATO il parere della Corte dei Conti, Sez. Reg. di controllo per il Veneto, nella Deliberazione n. 184/2012/PAR depositata presso la Segreteria in data 12.03.2012 secondo il quale: “*(...) il diritto al rimborso, in quanto estrinsecazione di un principio generale di difesa, appare volto a proteggere, non solo l'interesse personale del soggetto coinvolto nel giudizio, ma anche l'immagine della P.A. di appartenenza, per la quale quel soggetto agisce. Se ne ricava, quindi, oltre al previsto previo accollo delle spese legali da parte dell'ente, la ammissibilità anche del successivo rimborso “ex post” delle suddette spese eventualmente*

sostenute autonomamente dal dipendente. In questi casi, la pretesa ad ottenere il rimborso delle spese legali postula un'attività valutativa di intermediazione amministrativa dovuta al fatto che la P.A. è chiamata ad accertare, all'esito del procedimento contenzioso (ex post), che non sussista un conflitto di interessi tra l'attività istituzionale dell'ente e la condotta del lavoratore";

DATO ATTO che non è presente un Regolamento comunale in materia di patrocinio legale e rimborso spese legali a dipendenti ed amministratori comunali al momento della richiesta;

CONSIDERATO che gli atti ed i fatti che costituiscono oggetto del procedimento penale sono effettivamente stati posti in essere dal soggetto in questione nell'espletamento del proprio servizio e nell'adempimento dei propri compiti d'ufficio e che non si riscontra, allo stato, alcun conflitto d'interesse tra il dipendente e l'Amministrazione;

RITENUTO, pertanto, necessario ed opportuno per l'Ente, anche a tutela della propria immagine assumere gli oneri di difesa ed in particolare quelli per la rappresentanza legale dell'interessato, non sussistendo conflitti di interessi;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 188 del 14.12.2020 recante in oggetto: "Patrocinio legale indiretto inerente procedimento a carico di una ex dipendente comunale";

PRESO ATTO fattura n. 225 del 31.07.2015, fattura n. 276 del 15.10.2015, fattura n. 302 del 30.11.2015 e n. 163 del 23.06.2020 dell'Avv. Mariella Cari, acquisite al protocollo dell'Ente n. 10358 del 03.07.2020, e ritenute le stesse congrue per l'attività di difesa svolta dettagliato come di seguito: **fattura n. 225 del 31.07.2015**: - compensi € 706,85; - spese non imponibili € 35,88; rimborso forfettario 7,50% € 53,01; - I.V.A. 22% € 173,86; per un totale pari ad € 1.000,00 (mille/00); della **fattura n. 276 del 15.10.2015**, come di seguito specificata: - compenso: € 826,83; - rimborso forfettario 7,50%: € 62,01; - contributo integrativo 4% L. Prof.le (art. 11 L. n. 576/90): € 35,55; - IVA 22% € 203,37; per un totale pari ad € 1.127,76 (millecentoventisette/76), **fattura n. 302 del 30.11.2015**, come di seguito specificata: - compenso: € 1.466,32; - rimborso forfettario 7,50%: € 109,97; - contributo integrativo 4% L. Prof.le (art. 11 L. n. 576/90): € 63,05; - IVA 22% € 360,66; per un totale pari ad € 2.000,00 (duemila/00) e **fattura n. 163 del 23.06.2020**, come di seguito specificata: - compenso: € 5.000,00; - spese generali 10%: € 500,00; - spese non imponibili € 29,96; - cassa previdenza avvocati 4%: € 220,00; - IVA 22% € 1.258,40; per un totale pari ad € 7.008,36 (settemilaotto/36) tutte quietanzate, per un **rimborso complessivo da erogare alla ex dipendente pari ad € 11.136,12 (undicimilacentotrentasei/13)** di cui al cap. 40 del bilancio di previsione 2020-2022, come da Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 10.11.2020;

DATO ATTO che per questo procedimento si è aperto sinistro presso il proprio broker assicurativo AN Broker rif. 2018654, e che all'esito della procedura di rimborso alla ex dipendente si chiederà il ristoro della somma alla compagnia assicuratrice;

RAVVISATA la necessità, per quanto sopra esposto, di porre, giusta intervenuta sentenza del Trib. Pen. Ri n. 172/2020 di assoluzione perché i fatti non costituiscono reato, per la propria ex dipendente V.C., a carico del bilancio comunale le spese per patrocinio legale;

VISTO il D.Lgs. n.267/2000 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO l'art. 28 del CCNL del 14/9/2000;

DETERMINA

1. **CHE** la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. **DI IMPEGNARE E LIQUIDARE** alla ex dipendente comunale, il totale come sopra particolareggiato pari ad € **11.136,12 (undicimilacentotrentasei/13)** di cui al cap. 40 del bilancio di previsione 2020-2022, come da Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 10.11.2020.

3. **DI TRASMETTERE** il presente atto, comprensivo dell'allegato istruttorio che non si allega ai fini della pubblicazione in Albo in quanto contenente informazioni riservate, all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

4. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla compagnia assicuratrice per il recupero delle somme come da polizza stipulata.

5. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

L'ADDETTO ALL'ISTRUTTORIA
F.to

IL CAPO SETTORE
F.to Manuela De Alfieri

□ VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

NOTE:

Amatrice, 16-12-2020

IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
F.to Daniele Mitolo

PUBBLICATA ALL'ALBO IL 02-03-2021 REG. 320

Amatrice, 02/03/2021

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il responsabile del servizio
Manuela De Alfieri